

FONDO ADDIZIONALE IRPEF

REGOLAMENTO

Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 87 del 21/12/2015
modificato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 60 del 29/11/2017

Art. 1 – Oggetto

Il presente fondo, a sostegno delle famiglie economicamente disagiate, residenti nel Comune di Russi, è così definito:

Fondo addizionale IRPEF: fondo istituito per l'erogazione di contributi da riconoscersi a coloro che hanno versato l'addizionale comunale IRPEF al Comune di Russi per l'anno d'imposta di riferimento.

Il presente regolamento disciplina l'accesso al suddetto fondo definendo i requisiti per l'accesso, le modalità di presentazione delle domande, l'istruttoria delle domande, i criteri di ripartizione del fondo e le modalità di effettuazione dei controlli.

Art. 2 – Requisiti per l'accesso

Sono ammessi al contributo i soggetti in possesso dei seguenti requisiti:

- cittadinanza Italiana (o d'altro Stato appartenente all'Unione Europea);
oppure
cittadinanza di uno Stato non appartenente all'Unione Europea e possesso di documento di soggiorno in corso di validità (D.Lgs 286/98 e successive modifiche ed integrazioni);
- residenza nel Comune di Russi;
- aver effettivamente versato per l'anno di imposta di riferimento l'addizionale comunale IRPEF al Comune di Russi;
- valore attestazione I.S.E.E. (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) ordinario o corrente, calcolati ai sensi del DPCM n. 159/2013 e successive modificazioni e integrazioni, non superiore ad € 17.000,00.

Non sono contemplati tra i possibili beneficiari del presente provvedimento i nuclei familiari ove nessuno dei componenti è stato assoggettato al versamento dell'addizionale comunale IRPEF nell'anno di riferimento.

Per ogni nucleo familiare potrà essere presentata una o più domande di contributo da parte del componente o dei componenti in possesso dei requisiti sopra elencati.

Il possesso dei requisiti deve risultare al momento della presentazione della domanda.

Art. 3 – Modalità di presentazione della domanda

L'utente interessato a presentare la domanda di contributo deve compilare il modulo predisposto dall'ufficio e consegnarlo all'ufficio entro le date stabilite dal Bando Comunale, allegando la seguente documentazione, pena l'inammissibilità della stessa:

- fotocopia del documento d'identità;
- *(solo per i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione Europea)* fotocopia del documento di soggiorno in corso di validità;
- nel caso in cui la domanda NON sia controfirmata dal Responsabile di un Centro di Assistenza Fiscale autorizzato (C.A.F.) occorre inoltre:
 - fotocopia della dichiarazione dei redditi del richiedente (in riferimento all'anno d'imposta);
 - *(solo se non è stata effettuata la dichiarazione dei redditi)* fotocopia della CU (Certificazione Unica) del richiedente (in riferimento all'anno d'imposta);
 - *(solo per i lavoratori autonomi)* fotocopia della ricevuta del versamento dell'addizionale comunale IRPEF effettuato con modello F24.

Il valore dell'attestazione I.S.E.E. ordinario o corrente e la data di sottoscrizione della Dichiarazione Sostitutiva Unica dovranno essere riportati in domanda per consentire al Comune i controlli di competenza.

Per coloro che, entro la data per la presentazione delle domande fissata dal Bando Comunale, non fossero ancora in possesso dell'Attestazione I.S.E.E. ordinario o corrente è possibile presentare ugualmente domanda, sempre entro il medesimo termine, solo se in possesso della ricevuta, da allegare alla domanda pena inammissibilità della stessa, rilasciata da un C.A.F. – Centro di Assistenza Fiscale attestante la presentazione della Dichiarazione Sostitutiva Unica (per il rilascio dell'I.S.E.E. ordinario) o del/dei Modulo/i Sostitutivo/i (per il rilascio dell'I.S.E.E. corrente); le Attestazioni I.S.E.E. ordinario o corrente dovranno

essere disponibili sul sistema informativo dell'INPS entro la data stabilita dal Bando Comunale, e verranno acquisite d'ufficio.

Art. 4 – Istruttoria delle domande

Dopo la scadenza del termine per la presentazione delle domande fissata dal Bando Comunale, l'ufficio competente effettua l'istruttoria sulle domande, verificando i requisiti dei richiedenti.

Il Responsabile del procedimento, prima della formale adozione di un provvedimento negativo, comunica ai richiedenti i motivi che ostano all'accoglimento della domanda. Entro il termine di 10 giorni dal ricevimento della comunicazione, i richiedenti hanno diritto di presentare per iscritto le loro osservazioni eventualmente corredate da documenti, ai sensi dell'art. 10bis della Legge n. 241/1990 e successive modifiche e integrazioni. Dell'eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni è data ragione nella motivazione del provvedimento finale.

Al termine dell'istruttoria, l'ufficio adotta la determinazione di erogazione del contributo a favore degli aventi diritto, previa verifica dell'importo annuale dell'addizionale comunale IRPEF effettivamente versato dal richiedente al Comune di Russi.

Art. 5 – Criteri di ripartizione

L'importo del contributo, quantificato sulla base del numero delle domande risultate ammissibili a seguito dell'istruttoria, non potrà comunque superare l'importo dell'addizionale comunale IRPEF effettivamente versata dal richiedente al Comune di Russi nell'anno di riferimento e sarà proporzionalmente ridotto nel caso il fondo si rivelasse insufficiente.

Art. 6 – Controlli

Il Comune di Russi provvede ad effettuare idonei controlli, secondo le modalità previste dall'art. 71 del DPR 445/2000, sul contenuto delle autocertificazioni rese dai richiedenti ai sensi dell'art. 46 del medesimo DPR.

Saranno effettuati controlli anche a campione e in tutti i casi in cui sorgano fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni.

In tutti i casi di cui sopra e in caso di ISEE pari a € 0,00, il Comune potrà fornire i nominativi dei beneficiari dei contributi di cui al presente regolamento al Gruppo della Guardia di Finanza di Ravenna, come previsto dal protocollo d'intesa siglato e approvato con delibera di Giunta Comunale n. 14 del 29 gennaio 2013.

Qualora dai sopraccitati controlli emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, oltre alle conseguenze penali previste dall'art. 76 del DPR 445/2000, l'Amministrazione provvederà, ai sensi dell'art. 75 del medesimo DPR, ad adottare l'atto di decadenza dal beneficio eventualmente conseguito dal richiedente e al recupero delle somme indebitamente percepite.